**Rapporto**

**7213 R** 6 febbraio 2017 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

**della Commissione speciale scolastica**

**sull’iniziativa parlamentare 22 febbraio 2016 presentata nella forma elaborata da Franco Celio per la modifica dell’art. 79a della Legge della scuola - Finanziamento cantonale delle scuole comunali (docenti di appoggio e di inserimento)**

**(v. messaggio 23 agosto 2016 n. 7213)**

La Commissione speciale scolastica ha preso atto del rapporto del Consiglio di Stato (messaggio n. 7213 del 23 agosto 2016) sull’iniziativa parlamentare del collega Franco Celio, richiedente la **modifica dell’art. 79a della Legge della scuola - Finanziamento cantonale delle scuole comunali (docenti di appoggio e di inserimento).**

In sostanza, l’iniziativa in parola proponeva di modificare l’attuale sistema di finanziamento dei Comuni, considerato iniquo e penalizzante quanto al finanziamento dei docenti di appoggio e dei docenti di lingua e di integrazione scolastica. L’iniziativista proponeva di applicare ai docenti di appoggio e a quelli di lingua e integrazione gli stessi criteri di contributo applicati ai docenti titolari per ristabilire una situazione di equità.

Da parte sua, il Consiglio di Stato fa notare che *“i contributi per i docenti di appoggio e per i docenti di lingua e integrazione sono già oggi analoghi a quelli per sezione di scuola comunale, differenziandosi unicamente nella considerazione del grado di occupazione di questi docenti speciali. Il presupposto della proposta, che mirava ad applicare ai docenti di appoggio e a quelli di lingua e integrazione gli stessi criteri di contributo applicati ai docenti titolari, è sostanzialmente già la realtà attuale*”. (Cfr. il sopracitato rapporto del CdS,   
pag. 2).

Siccome il presupposto che è alla base dell’iniziativa è già applicato nella realtà, il CdS la ritiene evasa.

A supporto delle sue affermazioni, il CdS fornisce le informazioni e i dati di cui riportiamo in forma schematica le parti che consideriamo fondamentali ai fini dell’informazione. Esse sono:

1. *L’importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato, sempre per decreto esecutivo.*
2. *In base al decreto esecutivo per l’anno 2016, i contributi forfettari per sezione di cui all’art. 79a cpv. 1 ammontano a fr. 81’040.- per sezione di scuola dell’infanzia con refezione, fr. 72’930.- per sezione di scuola dell’infanzia senza refezione e a fr. 86’428.- per sezione di scuola elementare.*
3. *A loro volta, i contributi particolari del cpv. 2 (sempre dell’art 79a) ammontano a   
   fr. 2’542.- per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di appoggio a carico del Comune o da un docente di lingua e di integrazione scolastica.*
4. *L’importo di quest’ultimo contributo, se moltiplicato per 32 unità didattiche (corrispondenti a un tempo pieno di docente sia di scuola dell’infanzia che di scuola elementare), corrisponde in sostanza agli importi forfettari per sezione.*
5. *Tutti questi contributi cantonali versati ai Comuni, soggiacciono a due correzioni:*
   * 1. *in base alla legge 79b, sono calcolati in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002. Questa disposizione prevede che i Comuni, a dipendenza della loro forza finanziaria, ricevano effettivamente importi che vanno da un massimo del 90% dei contributi base (Comuni deboli) a un minimo del 30% (Comuni forti);*
     2. *in base all’art. 79c Lsc, approvato con il Preventivo 2016, essi sono ridotti del 22% in maniera lineare a valle del calcolo inerente alla perequazione finanziaria intercomunale.*

Per ogni altra informazione, rimandiamo al testo completo del messaggio n. 7213, del   
23 agosto 2016.

**Conclusione**

Nell'ambito dell'esame commissionale, l'iniziativista ha spiegato che alla base della sua proposta vi era la preoccupazione che il taglio lineare citato, colpisse proporzionalemnte di più i Comuni più deboli. Trattandosi comunque di una disposzione valida solo per l'anno 2016, egli non intende comunque farne un "casus belli". Sulla base delle spiegazioni fornite dal Consiglio di Stato, riteniamo che gli obiettivi di equità cui verteva l’iniziativa in discussione siano raggiunti e, con l’accordo dell’iniziativista, consideriamo evaso l’oggetto di cui sopra.

Per la Commissione speciale scolastica:

Daniela Pugno Ghirlanda, relatrice

Cedraschi - Celio - Fonio - Franscella -

Ghisletta - Guerra - Guscio - Käppeli -

Lurati Grassi - Merlo - Morisoli - Ortelli -

Peduzzi - Pellanda - Polli - Robbiani